

## Sport, certificato medico e responsabilità.



Il tema della certificazione medica è sempre di attualità. Mentre Ministero e Regioni si stanno ancora confrontando sui problemi applicativi della normativa, arriva una significativa sentenza del Tribunale di Bergamo (n.107 depositata il 27/1/2015), in tema di responsabilità civile del presidente di una associazione sportiva dilettantistica per decesso di un atleta che non aveva presentato il certificato medico.

### La qualificazione dell'attività.

Il Tribunale conferma un orientamento già espresso dalla Cassazione ([sentenza n.15394/2011](#)): l'attività sportiva svolta durante una partita di calcio deve intendersi di natura agonistica, "non potendosi non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti poiché un torneo di calcio implica un maggiore impegno psico-fisico ai fini del prevalere di una squadra sull'altra".

Il Presidente dell'associazione non aveva acquisito il certificato del medico sportivo per attività agonistica, mentre il consulente tecnico di ufficio ha valutato che il medico sportivo, fatti gli esami richiesti per lo svolgimento dell'attività agonistica, avrebbe accertato la presenza della patologia di cui risultava affetto l'atleta, inibendogli lo svolgimento dell'attività.

### Chi è responsabile?

L'articolo 1 del DM 18/2/1982 prevede con riferimento all'attività agonistica, l'obbligo di presentare il certificato del medico sportivo e l'obbligo, per la società sportiva di appartenenza, di conservarlo nella propria sede. Tale obbligo veniva anche ribadito dalla Regione Lombardia, con il Decreto della Direzione Generale Sanità n.8935/01.

Dai documenti emergeva inoltre che il Presidente dell'associazione si era impegnato ad acquisire il certificato medico prima di iscrivere i propri atleti a manifestazioni organizzate dall'Ente di promozione sportiva cui l'associazione era affiliata.

Il giudice afferma in questo caso l'esclusiva responsabilità dell'associazione e non anche dell'Ente di promozione sportiva **solo perché l'atleta non risultava tesserato direttamente al Comitato.**

*"Solo in caso di tesseramento diretto al Presidente del Comitato (...) competono i medesimi obblighi del Presidente di una società sportiva, vale a dire:*

1. *richiedere all'atleta il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica;*
2. *conservare i certificati di idoneità presso la sede sociale per cinque anni;*
3. *sottoscrivere e consegnare al Comitato UISP la dichiarazione*

*ne in cui si attesta di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e impegnare a sottoporre i praticanti iscritti alla propria società agli accertamenti previsti in tempo utile per la partecipazione alle attività e manifestazioni che saranno organizzate".*

### Quando l'Ente di promozione sportiva può essere chiamato a rispondere dei danni?

Sicuramente l'Ente di promozione sportiva è responsabile con riferimento ai soci tesserati direttamente al Comitato.

A ciò si aggiunge l'ipotesi in cui il Comitato o l'Ente Nazionale preveda, con proprio Regolamento, che la partecipazione ad una data attività competitiva debba qualificarsi come non agonistica, esonerando così i partecipanti dall'onere di presentare il certificato medico per attività agonistica. Sul punto si ricorda la citata sentenza della [Cassazione n.15394/2011](#).

Il Regolamento del torneo di calcio cui ha partecipato l'atleta deceduto non prevedeva la presentazione del certificato medico per attività agonistica, mentre gli accertamenti ai quali si sarebbe dovuto sottoporre per il suo rilascio avrebbero evidenziato la presenza della patologia che poi ha causato il decesso.

Il giudice ha così condannato per omicidio colposo sia il Presidente dell'associazione per cui il soggetto era tesserato, che il Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente di Promozionale Sportiva, con estensione della responsabilità patrimoniale all'Ente Nazionale in virtù di una affermata assenza di autonomia del Comitato rispetto al Nazionale.

Lo staff di Arsea